



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
Ufficio III*

AVVISO AGLI UFFICI RICERCA E AI RESPONSABILI DI UNITA'

OGGETTO: Bando PRIN 2015 – Slittamento al 1° luglio 2019 del divieto previsto per l'attivazione di co.co.co. da rendicontare sui progetti.

L'art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015 aveva previsto il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2017; per tale motivo, nel bando PRIN 2015 (Allegato 2) erano stati esclusi i co.co.co., previsti dall'art. 18, comma 5 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii., tra le tipologie contrattuali ammissibili.

Successivamente, il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, all'art. 1, comma 8, ha previsto uno slittamento al 1° gennaio 2018 del divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di co.co.co., prorogandone l'utilizzo per tutto il 2017. La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di Bilancio 2018), all'art. 1, comma 1148 lettera h) ha ulteriormente differito al 1° gennaio 2019 il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di co.co.co., prorogandone l'utilizzo per tutto il 2018.

Infine, la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), all'art. 1, comma 1131 lett. f) ha nuovamente differito al 1° luglio 2019 il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di co.co.co., prorogandone l'utilizzo per tutto il 2018.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle numerose richieste pervenute al MIUR per le vie brevi da parte degli Atenei, si autorizza la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa da rendicontare sul PRIN con data di inizio attività non successiva al **30 giugno 2019**; dopo tale data i co.co.co. saranno ritenuti inammissibili.